

REPUBBLICA ITALIANA

NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

nella persona del dott. Andrea Giordano, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in materia pensionistica iscritto al n. 45953 del registro di segreteria

proposto da:

(omissis), nato a (omissis) il (omissis) e residente a (omissis) alla via (omissis), rappresentato e difeso dall'avv. Irene Bonora

contro:

il Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso ex art. 158 c.g.c. dalle dott.sse Sara Salimbene, Paola Carmeni e Leila Ricci

nonché contro:

il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, rappresentato e difeso ex art. 158 c.g.c. dal Gen. B. Giuseppe Pedullà;

l'INPS, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Mariateresa Nasso e dall'avv. Oreste Manzi

Visto il ricorso;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Nella camera di consiglio del 21 novembre 2024, con l'assistenza del Segretario, dott.ssa Roberta Onorati.

FATTO

Con ricorso, il sig. (omissis) , già dipendente del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, ha dedotto di avere cessato il servizio in data (omissis) siccome ritenuto da porre in congedo assoluto.

Ha, quindi, chiesto la declaratoria dell'invocato diritto alla concessione della pensione privilegiata ordinaria di sesta categoria, tabella A o più favorevole per le infermità "*disturbo da stress in persistente stato ansioso-depressivo reattivo*" e "*ipertensione arteriosa*" peggiorata a seguito di recente stress lavorativo.

All'udienza del 16 dicembre 2022 la parte ha insistito nelle formulate domande, chiedendo che la causa venisse decisa.

Con ordinanza n. 42/2022, questo Giudice ha onerato il ricorrente a notificare l'atto introduttivo, insieme alla medesima ordinanza, alla sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, nonché a depositare l'intera documentazione (siccome non ritualmente versata agli atti), entro e non oltre il termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento.

In data 20 marzo 2023 si è costituito il Ministero dell'economia e delle finanze, che ha, in particolare, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'articolo 153, lett. b), c.g.c. (d.lgs. n. 174/2016), non risultando in atti il provvedimento di conclusione della fase amministrativa.

In data 3 maggio 2023 il ricorrente ha depositato una memoria integrativa.

All'udienza del 31 maggio 2023 le parti si sono riportate ai rispettivi atti.

Con ordinanza n. 21/2023, questo Giudice ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e dell'Inps, disponendo che, entro cinque giorni dalla pubblicazione del

provvedimento, venissero notificati ai suddetti Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e Inps, e a cura della Segreteria, la stessa ordinanza di integrazione del contraddittorio, il ricorso introduttivo del giudizio e l'atto di costituzione del convenuto Ministero dell'economia e delle finanze.

In data 30 novembre 2023 si è costituito in giudizio il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, che ha anzitutto eccepito *"l'assenza di un concreto interesse a ricorrere avverso il provvedimento di equo indennizzo [...] in quanto lo stesso non dispone in ordine al rapporto di quiescenza o di pensione privilegiata per cui sussiste la giurisdizione speciale"* di questa Corte dei conti (pag. 2 della memoria) e la conseguente inammissibilità della domanda per difetto di giurisdizione.

Ha, quindi, dedotto in punto di assenza di un provvedimento negativo di riconoscimento della pensione privilegiata e di un'istanza amministrativa diretta a tal fine.

Nel merito, ha eccepito l'infondatezza del ricorso, alla luce dello specifico contenuto del parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio, cui si sarebbe attenuto il provvedimento del Comando Generale.

In data 4 dicembre 2023 si è costituito in giudizio l'Inps.

Ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, non riferendosi le doglianze attoree a provvedimenti dell'Istituto, e, nel merito, l'infondatezza del ricorso introduttivo.

In via istruttoria, si è opposto all'istanza di CTU, nominando CTP nell'eventualità in cui la Corte intendesse disporre consulenza tecnica d'ufficio.

All'udienza del 14 dicembre 2023 le parti hanno insistito nelle rispettive

domande e difese.

Con ordinanza n. 37/2023, questo Giudice ha disposto Consulenza tecnica d'ufficio, nominando il Collegio medico legale della Difesa, C.M.L. - Sezione speciale presso la Corte dei conti affinché accertasse, sulla base di tutta la documentazione amministrativa e sanitaria agli atti, nonché di ulteriori accertamenti specialistici ritenuti necessari, previa occorrendo visita dell'interessato, diretta o su delega, se, alla data del congedo del Sig. (omissis), sussistesse la dipendenza da causa di servizio delle infermità dedotte e riferisse, in caso di risposta affermativa, altresì sulla corretta diagnosi delle infermità sofferte dal ricorrente indicando a quale categoria tabellare siano cumulativamente ascrivibili.

In seno alla successiva udienza del 20 giugno 2024 la causa è stata rinviata non essendo stata allora depositata la relazione peritale (ordinanza a verbale n. 3/2024).

Essa relazione è stata versata agli atti in data 8 agosto 2024.

In data 11 ottobre 2024 parte ricorrente ha, in proprio, depositato memoria.

All'udienza del 21 novembre 2024 le parti si sono riportate ai propri atti.

DIRITTO

Occorre premettere il noto indirizzo che valorizza la cosiddetta ragione più liquida, in deroga all'*ordo quaestionum* di cui all'articolo 276 c.p.c.; indirizzo che, in ragione del canone di economia processuale (rilevante anche ex articolo 111 Cost.), consente di delibare il merito della controversia in via prioritaria rispetto alle questioni, preliminari e pregiudiziali, sollevate dalle parti convenute (ad es., Cass. civ., Sez. trib., ord. 9 settembre 2022, n. 26634: *“deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito,*

suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale, in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo, piuttosto che su quello della stretta consequenzialità logico-sistematica, ed è quindi consentito sostituire il profilo di evidenza, a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio”).

Ciò posto, è d’uopo ricordare che il giudizio ha, quale oggetto, l’apposito trattamento pensionistico privilegiato spettante al dipendente che abbia riportato, a causa del servizio, lesioni o infermità di natura abilitante.

La base normativa si rinviene nel dettato dell’art. 64 d.P.R. n. 1092/1973, a tenore del quale *“Il dipendente statale che per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio abbia subito menomazioni dell’integrità personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto alla pensione privilegiata qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio. Per gli effetti di cui al comma precedente, fatti di servizio sono quelli derivanti dall’adempimento degli obblighi di servizio. Per gli stessi effetti, le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante”*.

Il trattamento assolve a una duplice funzione: a quella previdenziale, che si appunta nella copertura del rischio di vedere diminuita la capacità di lavoro per effetti di invalidità determinate da fatti di servizio, si aggiunge quella risarcitoria, che induce a conferire alla pensione i connotati del privilegio.

Presupposti della concessione del beneficio sono, da una parte, l'eziologica dipendenza dell'infermità da causa di servizio e, dall'altra, la gravità della patologia, che deve aver reso il dipendente inabile al servizio stesso.

Conformemente al granitico indirizzo della giurisprudenza, l'accertamento dei presupposti è, nel caso di specie, avvenuto in forza di apposito approfondimento istruttorio, all'esito del quale l'incaricato Collegio medico legale ha depositato ampia e accurata relazione, che prende in considerazione tutti i fatti rilevanti adottando un approccio metodologico non suscettibile di censura.

Più segnatamente, seguendo un *iter* logico esente da vizi (esame della documentazione agli atti; accertamenti tecnico-sanitari; giudizio diagnostico: considerazioni medico-legali), l'elaborato peritale ha accertato la non eziologica riconducibilità a causa di servizio delle infermità dedotte (stato ansioso-depressivo reattivo e ipertensione arteriosa in compenso farmacologico); ciò dopo aver espletato i dovuti accertamenti del caso.

La motivazione, non specificamente contestata dalla parte (articolo 115 c.p.c.), valorizza segnatamente, e con dovizia di argomenti:

- l'assenza di situazioni di responsabilità, imprevedibilità e rischio che, nel periodo di servizio, siano state tali da incidere, in modo determinante, sullo sviluppo dell'infermità patita;
- la rilevanza, di contro, di situazioni contingenti, inerenti al personale vissuto della parte;
- il dato scientifico per cui, in caso di ipertensione arteriosa primaria (o essenziale), difetta una specifica causa scatenante, identificabile e curabile, per essere gli elevati valori pressori il risultato dell'alterazione del sistema

nervoso autonomo, del sistema renina-angiotensina-aldosterone, della marcata/alterata risposta agli elementi di stress, fermo rimanendo che, nelle altre ipotesi di ipertensione, quest'ultima è la conseguenza di malattie, congenite o acquisite, che interessano reni, surreni, vasi, cuore;

- la constatazione per cui, nel caso di specie, i valori pressori rientrano nel *range* dell'ipertensione moderata prima dell'introduzione del trattamento farmacologico e in quelli di pressione normale alta dopo la terapia, senza che emergano particolari condizioni lavorative eccezionali;

- la presenza di fattori costituzionali favorenti, quali l'obesità e l'ipercolesterolemia.

Rispetto all'articolata motivazione (si veda, tra l'altro, pag. 12: *"considerando nello specifico il meccanismo eziopatogenetico dell'ipertensione essenziale, la presenza di fattori costituzionali favorenti quali l'obesità e l'ipercolesterolemia, verificata l'assenza di elementi lavorativi peculiari e favorenti un rischio maggiore di malattia, è possibile definire che l'infermità de qua non possa essere ritenuta dipendente da causa di servizio, neanche sotto il profilo della concausalità efficiente e determinante"*), risultano congrue le conclusioni di cui alla pag. 13 della relazione:

"non sussiste la dipendenza da causa di servizio delle infermità, ai punti 1) Stato ansioso-depressivo reattivo e 2) Ipertensione arteriosa in buon compenso farmacologico con iniziale danno d'organo e 2) del G.D.; decade, pertanto, il quesito inerente l'ascrivibilità tabellare".

Il ricorso non può, dunque, trovare accoglimento.

La natura della controversia e i suoi peculiari connotati inducono a disporre l'integrale compensazione delle spese processuali; ciò in applicazione

dell’orientamento sposato dalla sentenza C. Cost., 7 marzo 2018, n. 77 (e applicabile anche in questa sede), che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo modificato dal d.l. n. 132 del 2014), nella parte in cui non prevede che il Giudice possa compensare le spese tra le parti *“anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”*.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Regione Emilia-Romagna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Spese compensate.

Il Giudice, considerata la normativa vigente in materia di protezione di dati personali e ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto *“Codice in materia di protezione di dati personali”*, dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l’annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, dei ricorrenti, dei terzi e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso nella camera di consiglio del 21 novembre 2024.

Il Giudice

Andrea Giordano (f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il giorno 05 dicembre 2024

Il Direttore della Segreteria

Dott. Laurino Macerola (f.to digitalmente)

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n.

196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Bologna, lì 05 dicembre 2024

Il Direttore della Segreteria

Dott. Laurino Macerola (f.to digitalmente)